

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 febbraio 2023, n. 39
CASA DELLA SPERANZA S.R.L. - PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' del Comune di Bari per il Centro diurno disabili (ex Centro diurno art. 60 R.R. n.4/2007) denominato "San Nicola" con sede in Bari alla Via Napoli n. 378/E, con dotazione di n. 28 posti, ai fini dell' autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo nell'ambito dello stesso Comune in Viale Europa n.55-55/A - 57-57/A - 59-59/A-59/B

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e s.m.i.

L'art 5 comma 2 della medesima legge prevede altresì : *"le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle ipotesi :*

(...omissis)

2.3 trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate"

Tra le strutture di cui al precedente punto 1.2.5 rientrano la RSA ed il Centro diurno per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 e s.m.i.

La DGR 2154 del 2019 ha disciplinato le procedure per nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi della Legge 9 del 2017 e ss.mm.ii. prevedendo espressamente che *"Ogni nuova istanza di autorizzazione alla realizzazione per RSA e Centro diurno per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 viene valutata nel rispetto del fabbisogno aggiuntivo del 30% ai fini dell'autorizzazione all'esercizio.*

Per nuova istanza o nuovo intervento s'intendono:

- a) realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.5/2019 ;
- b) ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato, intendendo per ampliamento :
 - aumento del numero di posti letto di RSA o di posti di Centro diurno;
 - attivazione di RSA o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata;
- c) trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno e specificamente:
 - modifica di struttura già autorizzata (modifica di funzione sanitaria e/o sociosanitaria) in RSA o Centro diurno;
 - cambio d'uso di un edificio finalizzato a ospitare una RSA o un Centro diurno, con o senza lavori;
- d) trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.**

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie" i soggetti pubblici e privati di cui al precedente punto 2) inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura con allegata la documentazione ivi prevista.

Per effetto del comma 2 dell'art. 7 della legge, " 2. il Comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

La competente struttura regionale effettua la verifica della compatibilità del progetto ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

- 7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;
- 8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
 - a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;
 - b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
 - 9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e socio- sanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;
- 10) **la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in**

concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.

A seguito del rilascio di parere di compatibilità positivo, il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione prevista dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., entro il termine di validità biennale del parere di compatibilità che decorre dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, il legale rappresentante della struttura richiede alla Regione l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i."

L'art.17 della LR n.9 del 2 maggio del 2017 TRASFERIMENTO DEFINITIVO DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO precisa che "1. L'autorizzazione all'esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce. 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentito, ai sensi dell'articolo 8, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale. 3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, sono autorizzate all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell'articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 28, comma 3."

Ai sensi del RR 5 del 2019 "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili." (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019) all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

RR 5/2019 – ART. 7.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI

Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

- a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la

preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)

Con particolare riferimento all'art. 6.1 Requisiti minimi strutturali del Centro diurno per soggetti disabili:

“La struttura deve, in ogni caso, garantire:

- *un ambiente sicuro e protesico per l'utenza a cui il Centro fa riferimento*
- *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
- *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
- *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;*
- *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
- *spazio amministrativo;*
- *linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*
- *servizi igienici attrezzati:*
 - *2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne;*
 - *3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/ donne.*
- *un servizio igienico per il personale.*

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.”

Con pec del 29/08/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0010482 del 31/08/2022 di questo Ente, il Comune di Bari con nota del 26/08/2022 ad oggetto *“Procedimento di Autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e ampliamento della struttura sanitaria già autorizzata Det. Dir. 2010/03570 del 17/06/2010 (ex art.5, co. 2.1.1 e 2.2) del Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo, denominato “S.Nicola” dalla sede in Bari alla Via Napoli n. 378/E alla sede in Bari al Viale Europa n. 55, 55/A, 57, 57/A, 59, 59/A, 59/B, da numero 28 posti a numero 30 posti, gestito dalla soc. “CASA DELLA SPERANZA (ex art. 6 R.R. 5/2019 e ss.mm.ii.) – DENOMINAZIONE : “SAN NICOLA” – UBICAZIONE : Bari, Viale Europa civ. 55, 55/A, 57, 57/A, 59, 59/A, 59/B – titolare e gestore : “CASA DELLA SPERANZA S.R.L.” (P.IVA 05987970729) legale rappresentante Lucia Suglia, (c.f. omissis) – **COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO E RICHIESTA VERIFICA DI COMPATIBILITA’**”* chiedeva il **trasferimento** di un Centro diurno disabili denominato *“San Nicola”*, con dotazione di n. 28 posti - R.R. n.5/2019, ubicata nel Comune di Bari dalla struttura in via Napoli 378/E al Viale Europa n. 55-55/A -57-57/A- 59- 59/A -59/B, e l'**ampliamento** per n. 2 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019, sempre nel Comune di Bari in Viale Europa n. 55-55 A -57- 57°- 59 A -59 B della stessa struttura.

Con pec del 7/10/2022, acquisita al prot. n. AOO183/12941 del 10/10/2022 di questo Ente, il Comune di Bari trasmetteva, ad integrazione della pratica prot. AAA/2022/240242 trasmessa in data 29/08/2022, la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di una RSA o Centro diurno per disabili già autorizzato (allegato REA 7- singola alla DGR 2154 del 2019);
- Nota del 26/08/2022 del Comune di Bari –in merito alla comunicazione avvio procedimento e richiesta verifica di compatibilità;
- Nota prot. n. 157490 del 24/06/2010 del Direttore di ripartizione Solidarietà Sociale del Comune di Bari ad oggetto *“Revoca Determinazione dirigenziale n. 2010/200/00104 del 18/03/2010 e autorizzazione al funzionamento, ai sensi della L.R. n. 19/06 e s.m. e i., del Centro diurno socio-educativo e riabilitativo, denominato “S. Nicola”, ubicato in Bari alla Via Napoli n. 378/E. Trasmissione provvedimento.”;*
- Determinazione 2010/03570 2010/200/00247 del 17/06/2010 ad oggetto *“Revoca della Determinazione*

Dirigenziale del 18.03.2010 n. 2010/200/00104 del Comune di Bari e autorizzazione al funzionamento, ai sensi della L.r. n. 19/2006, e s.m e i., del Centro diurno Socio Educativo e Riabilitativo, denominato "S. Nicola" con sede in Bari alla via Napoli n. 378/E, gestito dalla soc. "Casa della Speranza";

- Nota prot. n. 241070 del 13/10/2010 della Ripartizione Solidarietà Sociale del Comune di Bari ad oggetto *"Trasmissione atto dirigenziale Regione Puglia n. 569 del 24/08/2010 di iscrizione del Centro diurno socio-educativo e riabilitativo "San Nicola", ubicato in Bari alla Via Napoli n. 378/E, al registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati ai sensi della L.R. n. 19/2006 e s.m. e i.e del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., all'esercizio delle attività socio- assistenziali destinate ai disabili della provincia di Bari."*;
- Atto dirigenziale n. 0569 di repertorio del 24/08/2010 Registro Determinazioni ad oggetto *"L.R. n. 19/06 art.53 – comma 3 – Cancellazione del Centro diurno integrato "S.Nicola" (art. 60 ter Reg. reg.le), ubicato in Bari in via Napoli n. 378/E, dal registro regionale delle strutture autorizzati al funzionamento e contestuale iscrizione del Centro diurno socio-educativo e riabilitativo "S. Nicola" (art.60 Reg.re.le)"*;
- Nota del 05/07/2010 della società ad oggetto *"comunicazione apertura nuovo Centro Diurno Socio-Educativo Riabilitativo per utenti diversamente abili denominato "S. Nicola", sito alla Via Napoli 378/E – Bari"*;
- Documento di identità e tessera sanitaria della Sig.ra Lucia Suglia , in qualità di legale rappresentante della società Casa della Speranza Srl;
- Contratto di locazione sottoscritto in data 19/07/2022 tra la Desco Srl, in qualità di locatore e la società Casa della Speranza Srl, in persona del legale rappresentante Sig.ra Lucia Suglia, in qualità di Conduttore. Nel predetto contratto si conviene quanto appreso: *"art. 2 (durata) La locazione ha la durata di anni 12 a cominciare dal 01 Settembre 2022 per finire il giorno 31 Agosto 2034 (...omissis...)"*;
- Nota del 27/07/2022 della società nella quale il legale rappresentante della società Casa della Speranza Srl ha dichiarato *"che in relazione alla procedura di trasferimento della sede del C.D. San Nicola, nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio sanitario di riferimento, ai sensi della DGR n. 2037/2013 intende essere valutato in funzione dei parametri (...omissis...)"*
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 27/07/2022, nella quale il legale rappresentante della società ha dichiarato *"che la società Casa della Speranza s.r.l., ente gestore del Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo denominato "San Nicola", in relazione al quale ha avviato la procedura ai fini dell'ottenimento del trasferimento presso i locali siti in Bari al viale Europa, civici 55-55/A, 57-57/A-59-59/A, 59/B, in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, si obbliga a realizzare e mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali corredati dalle relative planimetrie, redatti in conformità alle disposizioni contenute nel RR . nr. 5/2019, e dai requisiti minimi, oltre che nella relazione generale che illustra le caratteristiche dell'intervento con riguardo ai parametri indicati nella DGR nr 2037 del 2013"*;
- Relazione tecnica del 27/07/2022;
- Tav. 01 pianta stato attuale e Pianta di progetto;
- Permesso di costruire 191 del 2005 rilasciato a favore della società Desco Srl;
- Visura ordinaria società di capitale – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari;

Con nota prot . n. AOO183/16220 del 28/12/2022 lo scrivente Servizio chiedeva entro e non oltre 15 gg dalla predetta:

" 1) Al Comune di Bari, conformemente al dettato normativo di attestare, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n.9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se l'intervento da realizzare nel Comune di Bari al Viale Europa n. 55-55A -57- 57A- 59- 59A -59B per un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 denominato "San Nicola" è conforme alla normativa urbanistico –edilizia. (...)

2) Alla società Casa della Speranza S.r.l., in persona del suo legale rappresentante:

- *di ritrasmettere l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento per n. 28 posti di centro diurno disabili e quindi di rettificare l'istanza di richiesta di autorizzazione al trasferimento presentata per n.30 posti formulata secondo il modello di domanda Rea 7*

singola allegato alla D.G.R. n. 2154 del 2019;

- *di integrare l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per n. 2 posti formulata secondo il modello di domanda Rea 5 singola allegato alla D.G.R. 2154 del 2019.(...)*

In riscontro alla surriferita nota, la società Casa della Speranza S.r.l., con pec del 30/12/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0000224 del 5/01/2023 di questo Ente, trasmetteva quanto richiesto dallo scrivente Servizio ovvero:

- ritrasmetteva l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento per n. 28 posti di centro diurno disabili ;
- integrava l'istanza di ampliamento per n. 2 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019, allegando il documento di identità e la tessera sanitaria della Sig.ra Lucia Suglia, in qualità di legale rappresentante della società Casa della Speranza S.r.l.

Con pec del 13 gennaio 2023, acquisita al prot. n. AOO 183/0000789 del 16/01/2023 di questo Ente, il Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata comunicava che risultano essere state effettuate le verifiche del caso esprimendo parere favorevole in merito alla completezza della documentazione e alla conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

In sintesi

La società "Casa della Speranza S.r.l.", è titolare e gestore del Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo (ex Centro diurno art. 60 R.R. n.4/2007) denominato "San Nicola" con sede attuale in Bari alla via Napoli n. 378/E, autorizzata al funzionamento giusto provvedimento del Comune di Bari n. 2010/03570 - 2010/200/00247 del 17/06/2010, con capienza di n.28 posti.

In data 24/01/2020, la Sig.ra Lucia Suglia, in qualità di legale rappresentate dell'ente titolare dell'atto di autorizzazione al funzionamento, sottoscriveva con la Regione Verbale di preintese ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, accettando il seguente piano di conversione:

- a) conversione di n. 28 posti di Centro diurno disabili ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- b) conversione di n. 27 posti di Centro diurno disabili ai fini dell'accreditamento così come da tasso di occupazione pubblicato con la DGR n. 2154/2019;

Con pec del 30/01/2020 la società Casa della Speranza Srl presentava, in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 5 del 2019 e alla DGR 2154 del 2019, istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento allegando tutta la documentazione prevista dalla procedura.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" la Regione assegnava a Casa della Speranza Srl n. 28 posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e 28 posti ai fini dell'accreditamento (27 posti oggetto di preintesa + 1 posto di nuova assegnazione. Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento".

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5

del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni” la Regione confermava a Casa della Speranza Srl l’assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020. A seguito dell’approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all’istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentata da Casa della Speranza Srl ai sensi delle DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (giusta nota di incarico prot. n. AOO 183_0004159 del 10/03/2021).

Successivamente, il legale rappresentante della società “Casa della Speranza S.r.l.”, chiedeva il **trasferimento** del Centro diurno per soggetti disabili di cui al RR n.5/2019 con attuale dotazione di n. 28 posti, sita nel Comune di Bari dalla struttura in via Napoli 378/E a quella sita nello stesso Comune al Viale Europa n. 55-55/A -57- 57/A- 59- 59/A -59/B e l’**ampliamento** per n. 2 posti di centro diurno disabili di cui al R.R. n.5/2019, sempre nel Comune di Bari in Viale Europa n. 55-55/A -57- 57/A- 59- 59/A -59/B della stessa struttura.

Tenuto conto che

- il Comune di Bari, in relazione alla doppia istanza di trasferimento per i n. 28 posti già autorizzati e di ampliamento per ulteriori n. 2 posti presentata dalla società Casa della Speranza Srl, ha chiesto parere di compatibilità alla Regione;
- occorre scindere le due istanze di trasferimento e ampliamento in quanto impattano in modo differente sulla verifica al fabbisogno regionale;
- l’istanza di trasferimento per n. 28 posti già autorizzati al funzionamento è valutabile da subito in quanto trattasi di trasferimento nell’ambito dello stesso Comune che non incide sulla valutazione dei posti disponibili da assegnare ai fini dell’autorizzazione all’esercizio;
- l’istanza di ampliamento per n. 2 posti del Centro diurno disabili denominato “San Nicola”, pervenuta in data 29/08/2022 e con la relativa integrazione documentale in data 7/10/2022, sarà valutata nell’ambito del bimestre di riferimento (alla fine del ventesimo bimestre), ai sensi della DGR n. 2037/2013, così come stabilito nella DGR n. 2154/2019 di approvazione dell’atto ricognitivo delle strutture sociosanitarie e di avvio delle nuove istanze finalizzate all’assegnazione di posti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio.

Si propone l’accoglimento dell’istanza di trasferimento per n. 28 posti già autorizzati al funzionamento, in quanto la stessa attiene al trasferimento nell’ambito dello stesso Comune e, pertanto, non incide sul fabbisogno regionale di posti di Centro diurno disabili.

Dall’istruttoria eseguita e tenuto conto dell’integrazione documentale acquisita agli atti, pur rilevando che in termini generali la struttura possiede i requisiti previsti dal R.R. 5/2019 per n. 28 posti di Centro diurno disabili di cui al R.R. n.5/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege, si rileva quanto segue :

L’art. 6.1 del Regolamento Regionale n. 5 del 2019 per Centro diurno disabili prevede di garantire: *“un servizio igienico per il personale e n. 3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.”*

Dall’elaborato planimetrico Tav. 01 trasmessi allo scrivente Servizio con pec del 7/10/2022, si rileva la presenza di un wc personale, due bagni destinati agli utenti e un wc di servizio per gli addetti alle pulizie, mentre nella relazione tecnica si riporta quanto di seguito indicato *“Si è previsto, come richiesto dalla normativa Regionale, un bagno con antibagno a servizio del personale e tre servizi igienici con antibagno a servizio degli ospiti, realizzati nel rispetto dei requisiti previsti al fine di garantire l’accesso a soggetti con limite capacità motorie.”*

Posto quanto sopra, è necessario individuare negli elaborati planimetrici del progetto relativo al Centro diurno per soggetti disabili, i locali obbligatori previsti dal R.R. n.5/2019 e far chiarezza sulla discrasia tra quanto

rappresentato nella relazione tecnica e quanto individuato nell'elaborato planimetrico del progetto di Centro diurno per soggetti disabili, tenuto conto che il RR n.5/2019 prevede tre (3) servizi igienici per ricettività oltre i 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.

In conseguenza di quanto sopra rappresentato

si propone di esprimere **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, in relazione alla verifica di compatibilità per trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, in relazione all'istanza della società "Casa della Speranza S.r.l." – P.iva 05987970729 con sede legale in Bari alla Via Napoli n. 378/E per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno per soggetti disabili di cui al R.R. n.5/2019 denominato "San Nicola" con n.28 posti, da realizzarsi in Bari in Viale Europa n. 55-55/A -57- 57/A- 59- 59/A -59/B; con la **PRESCRIZIONE** che la società Casa della Speranza S.r.l., invii entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l'inefficacia del medesimo :

- 1) la planimetria con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali secondo le previsioni suesposte;
- 2) la registrazione all'Agenzia delle Entrate del contratto di locazione;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Casa della Speranza S.r.l." e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. La società "Casa della Speranza S.r.l." è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Tav. 01) e trasmessa allo scrivente Servizio in data 29/08/2022 e dalla documentazione integrativa del 7/10/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bari, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società "Casa della Speranza S.r.l." alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 28 posti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, in relazione alla verifica di compatibilità per trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, in relazione all'istanza della società "Casa della Speranza S.r.l." – P.iva 05987970729 con sede legale in Bari alla Via Napoli n. 378/E per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno per soggetti disabili di cui al R.R. n.5/2019 denominato "San Nicola" con n.28 posti, da realizzarsi in Bari in Viale Europa n. 55-55/A -57- 57/A- 59- 59/A -59/B; con la **PRESCRIZIONE** che la società Casa della Speranza S.r.l., invii entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l'inefficacia del medesimo :

- 1) la planimetria con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali secondo le previsioni suesposte;
- 2) la registrazione all'Agenzia delle Entrate del contratto di locazione;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Casa della Speranza S.r.l." e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. La società "Casa della Speranza S.r.l." è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere,

quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Tav. 01) e trasmessa allo scrivente Servizio in data 29/08/2022 e dalla documentazione integrativa del 7/10/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;

- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bari, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società "Casa della Speranza S.r.l." alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 28 posti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

• di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della società "Casa della Speranza S.rl." - P.iva 05987970729 - con sede legale in Bari alla Via Napoli n. 378/E (casadellasperanza@pec.it);
- Al Comune di Bari (sportellosue.comunebari@pec.rupar.puglia.it);

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)